

**Associazione Scuola Villa Altagracia – Rep.
Dominicana**

**Cas.Post.106
6535 Roveredo / Gr.**

STATUTI

I – Nome, fondazione, sede

Art. 1

Associazione Scuola Villa Altagracia (Rep.Dominicana)

L'associazione è stata fondata nel 2005 e la sede è a 6535 Roveredo (Gr)

II – Scopo e compiti

Art. 2 Scopo

Scopo unico dell'Associazione è la costruzione , l'arredamento e il mantenimento di un edificio scolastico a Lecheria, Villa Altagracia (Repubblica Dominicana). A costruzione ultimata l'associazione si impegna per la fornitura annuale di libri, materiale didattico e tutto l'occorrente per il buon funzionamento della scuola.

Art. 3 Compiti

Rientrano fra i compiti dell'Associazione:

3.1 – La raccolta di fondi al fine di raggiungere lo scopo dell'Associazione

3.2 – Vegliare che i fondi raccolti servano esclusivamente allo scopo dell'Associazione.

3.3 – Impegnarsi per il buon funzionamento futuro della scuola.

III – Appartenenza

Art. 4 Membri

Ogni persona sia fisica che giuridica può essere membro a pieno diritto dell'associazione . Ogni membro riceve copia degli statuti. Ogni membro riceverà ogni anno un rapporto dettagliato sui lavori svolti, in corso o da svolgere.

IV – Organizzazione

Art. 5 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

A – Assemblea generale

B – Comitato direttivo

C – Revisore dei conti

A - Assemblea Generale

Art. 6 Assemblea Generale

L'organo supremo è l'Assemblea generale. L'Assemblea generale si riunisce ogni anno. Le assemblee generali straordinarie vengono convocate per richiesta del comitato direttivo o per richiesta di almeno un quinto dei membri dell'associazione.

Art. 7 Convocazione, richieste

L'assemblea generale viene convocata dal comitato direttivo tramite una convocazione scritta almeno con quattro settimane d'anticipo e con indicazione delle trattande. Le richieste per l'assemblea generale devono essere presentate per iscritto alla presidenza/ al gruppo direttivo almeno due settimane prima dell'assemblea generale.

Art. 8 Competenze

Le competenze dell'assemblea generale sono:

- 8.1 Approvare il rapporto annuale, i conti sociali, il bilancio preventivo, il rapporto di revisione.
- 8.2 Fissare eventuali contributi finanziari dei membri oltre alla quota annuale
- 8.3 Nominare il gruppo direttivo, il/la cassiere/a, altri membri del comitato e due revisori dei conti.
- 8.4 Discutere le richieste
- 8.5 Discutere altri affari proposti dal comitato direttivo
- 8.6 Decidere la revisione degli statuti
- 8.7 Decidere lo scioglimento dell'associazione

Art. 9 Elezioni e votazioni

In caso di elezioni o votazioni, ad eccezione degli articoli 22 e 23, è la maggioranza semplice dei presenti a decidere. In caso di parità di voti è il/la presidente ad avere il diritto di decisione finale. Elezioni e votazioni avvengono per alzata di mano se non viene richiesto da una maggioranza dei presenti una votazione segreta.

Art. 10 Protocollo

Il protocollo può essere richiesto 20 giorni dopo l'assemblea generale presso il presidente rispettivamente il gruppo direttivo. I ricorsi sono da inoltrare per iscritto entro 60 giorni dopo la data dell'assemblea generale. Nella prima riunione che segue l'assemblea generale il comitato direttivo approva il protocollo.

B - Comitato direttivo

Art. 11 Composizione

Il comitato direttivo è composto di almeno cinque membri:

- Presidente e vicepresidente oppure gruppo direttivo
- Cassiere/a
- Attuario/a
- Altri membri

Il comitato direttivo si autocostruisce.

Art. 12 Periodo di carica

I membri del comitato direttivo vengono eletti per un periodo di tre anni. Essi possono essere rieletti

Art. 13 Decisioni

Il comitato direttivo prende le sue decisioni a prescindere dalla maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti è il/la presidente a decidere. Il/la presidente / il gruppo direttivo comunica ai membri del comitato direttivo con almeno otto giorni di anticipo il luogo e l'ora della prossima riunione. Assieme alla convocazione deve essere inviata a ogni membro una copia dell'ordine del giorno.

Art. 14 Compiti

Il comitato direttivo è responsabile degli affari correnti se questi non sono di competenza dell'assemblea generale.

14.1 Rappresentare l'associazione verso l'esterno

14.2 Sbrigare gli affari correnti

14.3 Prendere coscienza degli scopi e dei compiti citati negli art. due e tre

14.4 Programmare e mettere in atto il programma annuale e le altre attività

14.5 Organizzare l'assemblea generale

Art. 15 Diritto di firma

L'associazione è rappresentata di fronte a terzi dalla firma collettiva a due del/della presidente e del/della cassiere o da un membro del gruppo direttivo

C - Revisore dei conti

Art. 16

La revisione dei conti controlla i conti annuali e lo stato patrimoniale dell'associazione. Redige un rapporto per l'assemblea generale.

V - Finanze

Art. 17 Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dell'associazione sono composte da:

17.1 Quota annuale dei membri.

17.2 Introiti di azioni e collette

17.3 Donazioni o legati

L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 18 Cassiere/a

Il/la Cassiera è responsabile della cassa, tiene la contabilità, allestisce il bilancio preventivo e gestisce il patrimonio. Mette a disposizione del comitato direttivo i conti annuali e il bilancio preventivo. Divide la firma collettiva con il/la presidente o con un membro del gruppo direttivo.

Art. 19 Rimunerazione

L'attività all'interno del comitato e di tutti i membri dell'associazione è di carattere onorifico. Nessuna spesa viene remunerata né al gruppo direttivo né ai membri. Il comitato è responsabile di formulare un proprio regolamento.

VI. Disposizioni finali

Art. 20 Modifica degli statuti

Per eventuali modifiche degli statuti sono necessari due terzi dei voti dei membri presenti all'assemblea generale.

Art. 21 Scioglimento dell'associazione

Per sciogliere l'associazione sono necessari due terzi dei voti dei membri presenti all'assemblea generale.

Art.22 Uso del patrimonio

Se l'associazione viene sciolta, il suo patrimonio andrà per intero alla Scuola di Villa Altagracia (Rep.Dominicana) sotto forma di materiale didattico.

Art. 23

Per quanto non previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni degli articoli 66 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

**Questi statuti sono stati approvati dall'assemblea di costituzione del 30 Ottobre 2005 e sono
valevoli da subito.**

Presidente:

Membro o Segretario/a: